



QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 del 28/11/2014 (Pubblicato il 4 dicembre 2014 sulla G.U.U.E. n. L 348) .- “Che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi”.

Con il Regolamento (UE) n. 1287/2014 il legislatore ha ritenuto necessario apportare, a decorrere dal 24 dicembre 2014, le seguenti modifiche:

Modifica della data di presentazione della Domanda di inclusione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

Ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 834/2007 è possibile immettere sul mercato comunitario un prodotto biologico importato da paesi terzi in conformità alla normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica, certificati da organismi e autorità di controllo riconosciuti dalla Commissione Europea ed elencati nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1235/2008. Al fine di redigere il suddetto allegato la Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dagli organismi di controllo o autorità di controllo.

Il Regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede un periodo di tempo in cui gli organismi di controllo o autorità di controllo possono presentare domanda di riconoscimento ai fini della conformità. Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'importazione dei prodotti conformi è ancora in fase di valutazione e i relativi orientamenti, modelli, questionari e il necessario sistema di trasmissione elettronica sono ancora in fase di elaborazione, il termine del 31 ottobre 2014 per la presentazione delle domande da parte degli organismi e delle autorità di controllo è prorogato al **31 ottobre 2015**.

Modifiche dell'Allegato III – Elenco dei paesi terzi riconosciuti che offrono garanzie equivalenti

L'allegato III del Regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

«ISRAELE»

Lo Stato di Israele ha informato la Commissione europea sulle seguenti modifiche:

- ✚ modifiche apportate alla norma di produzione applicabile e, pertanto, a decorrere dal **24 dicembre 2014** la norma di produzione equivalente è la **Legge per la regolamentazione dei prodotti biologici, 5765-2005, e regolamenti pertinenti**;
- ✚ il riconoscimento all'organismo di controllo LAB-PATH Ltd, precedentemente riconosciuti, è stato ritirato; pertanto al punto 5 del testo relativo a Israele, la riga corrispondente all'organismo di controllo LAB-PATH Ltd, con codice IL-ORG-005, è soppressa.

A decorrere dal **24 dicembre 2014** dallo Stato di Israele non è più possibile importare prodotti biologici controllati e certificati dall'organismo di controllo LAB-PATH Ltd (IL-ORG-005).

«TUNISIA»

La Tunisia ha informato la Commissione europea sulle seguenti modifiche:

- ✚ il riconoscimento dell'organismo di controllo Istituto Mediterraneo di Certificazione (TN-BIO-002), che ha cessato le proprie attività a seguito di una fusione, è stato ritirato; pertanto al punto 5 del testo relativo alla Tunisia, la riga corrispondente all'organismo di controllo Istituto Mediterraneo di Certificazione, con codice TN-BIO-002, è soppressa.

A decorrere dal **24 dicembre 2014** dalla Tunisia non è più possibile importare prodotti biologici controllati e certificati dall'organismo di controllo Istituto Mediterraneo di Certificazione (TN-BIO-002).

- ✚ l'organismo di controllo CCPB S.r.l., a seguito della fusione con l'organismo di controllo Istituto Mediterraneo di Certificazione, è stato inserito nell'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dalla Tunisia.

A decorrere dal **24 dicembre 2014** dalla Tunisia è possibile importare prodotti biologici controllati e certificati dall'organismo di controllo CCPB S.r.l. identificato con il codice TN-BIO-008.

- ✚ il riconoscimento all'organismo di controllo Lacon, precedentemente riconosciuti, è stato ritirato; pertanto al punto 5 del testo relativo alla Tunisia, la riga corrispondente all'organismo di controllo Lacon, con codice TN-BIO-004, è soppressa.

A decorrere dal **24 dicembre 2014** dalla Tunisia non è più possibile importare prodotti biologici controllati e certificati dall'organismo di controllo Lacon (TN-BIO-004).

- ✚ il riconoscimento all'organismo di controllo Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale ICEA (TN-BIO-005), precedentemente riconosciuti, è stato ritirato; pertanto al punto 5 del testo relativo alla Tunisia, la riga corrispondente all'organismo di controllo Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale ICEA, con codice TN-BIO-005, è soppressa.

A decorrere dal **24 dicembre 2014** dalla Tunisia non è più possibile importare prodotti biologici controllati e certificati dall'organismo di controllo Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale ICEA (TN-BIO-005).

Modifiche dell'Allegato IV – Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza

L'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

Successivamente all'esame delle domande di modifica delle specifiche presentate dagli organismi di controllo inclusi nell'elenco, con il Regolamento (UE) n. 1287/2014 il legislatore ha ritenuto necessario apportare delle modifiche



all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 per i quali l'esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che le condizioni necessarie sono soddisfatte.

«AUSTRALIAN CERTIFIED ORGANIC»

L'Australian Certified Organic è un organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati in Birmania/Myanmar ai fini dell'equivalenza. In conformità alla denominazione raccomandata per l'utilizzo negli atti dell'Unione, al punto 3 del testo relativo all'Australian Certified Organic la riga corrispondente al Paese terzo «Birmania/Myanmar» è sostituita da «Myanmar/Birmania».

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Myanmar/Birmania	MM-BIO-107	X	—	—	X	—	—

«BCS ÖKO-GARANTIE GmbH»

La BCS Öko-Garantie GmbH è un organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati in Birmania/Myanmar ai fini dell'equivalenza. In conformità alla denominazione raccomandata per l'utilizzo negli atti dell'Unione, al punto 3 del testo relativo alla BCS Öko-Garantie GmbH la riga corrispondente al Paese terzo «Birmania/Myanmar» è sostituita da «Myanmar/Birmania».

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Myanmar/Birmania	MM-BIO-141	X	—	X	X	—	—

«BIOAGRICERT S.r.l.»

La Bioagricert S.r.l. è un organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati in Birmania/Myanmar ai fini dell'equivalenza. In conformità alla denominazione raccomandata per l'utilizzo negli atti dell'Unione, al punto 3 del testo relativo alla Bioagricert S.r.l. la riga corrispondente al Paese terzo «Birmania/Myanmar» è sostituita da «Myanmar/Birmania».

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Myanmar/Birmania	MM-BIO-132	X	—	—	X	—	—

L'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 355/2014, elenca la Bioagricert S.r.l. quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati in India ai fini dell'equivalenza per la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati). Poiché l'India è indicata nell'allegato III del Regolamento (CE) n. 1235/2008 per le categorie di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) e F (Materiale di

moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione), la Bioagricert S.r.l. non avrebbe potuto essere riconosciuta per l'India per tali categorie di prodotti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dello stesso Regolamento.

Per quanto in premessa, il riconoscimento alla Bioagricert S.r.l., per la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati), è soppresso. Al punto 3 del testo relativo alla Bioagricert S.r.l. la riga corrispondente al Paese terzo «India» è soppressa la categoria di prodotti A.

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
India	IN-BIO-132	—	—	—	X	—	—

La Commissione ha invitato la Bioagricert S.r.l. a non certificare prodotti vegetali non trasformati sulla base dell'erroneo riferimento a tale categoria di prodotti.

«**BIO LATINA CERTIFICADORA**»

La Bio Latina Certificadora, quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza ed incluso nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008:

- ✚ ha comunicato alla Commissione europea il cambio del proprio indirizzo. Pertanto il punto 1 del testo relativo alla Bio Latina Certificadora è sostituito dal nuovo indirizzo: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima — Perù.
- ✚ non ha risposto alla Commissione europea entro i termini fissati, né dopo un sollecito, all'invito a fornire i risultati delle sue indagini su sei casi di irregolarità notificati dalla Commissione. Pertanto sono stati ritirati dal campo di applicazione del suo riconoscimento la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) per il Nicaragua e per il Perù.

Al punto 3 del testo relativo alla Bio Latina Certificadora la riga corrispondente al Paese terzo «Nicaragua» e «Perù» è soppressa la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati).

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Nicaragua	NI-BIO-118	—	X	—	X	—	—
Perù	PE-BIO-118	—	X	X	X	—	—

A decorrere dal **24 dicembre 2014** non è più possibile importare Prodotti vegetali non trasformati biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo Bio Latina Certificadora, dal Nicaragua e dal Perù.

«**CCPB S.r.l.**»

Successivamente all'invio della domanda di modifica delle specifiche presentata dal CCPB S.r.l. e all'esame di tutte le informazioni ricevute, la Commissione UE ha ritenuto opportuno modificare le specifiche relative alla "Categoria di prodotti" del CCPB S.r.l., quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza ed incluso nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, per i seguenti paesi terzi:

- IRAQ: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza alla categoria di prodotti D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo CCPB.

- MAROCCO: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza alla categoria di prodotti B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Animali vivi o prodotti animali non trasformati biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo CCPB.

- SIRIA: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza alla categoria di prodotti D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo CCPB.

Al punto 3 del testo relativo al CCPB S.r.l. la riga corrispondente al Paese terzo «Iraq», «Marocco» e «Siria» è modificata come segue:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Iraq	IQ-BIO-102	X	—	—	X	—	—
Marocco	MA-BIO-102	X	X	—	X	—	—
Siria	SY-BIO-102	X	—	—	X	—	—

«CERES Certification of Environmental Standards GmbH»

Successivamente all'invio della domanda di modifica delle specifiche presentata dalla CERES Certification of Environmental Standards GmbH e all'esame di tutte le informazioni ricevute, la Commissione UE ha ritenuto opportuno modificare l'elenco dei Paesi terzi, numeri di codice e le specifiche relative alla categoria di prodotti della CERES Certification of Environmental Standards GmbH, quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza ed incluso nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, per il seguente paese terzo:

- BRASILE: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza al «Brasile», con codice BR-BIO-140, per la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati), B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti vegetali non trasformati, Animali vivi o prodotti animali non trasformati e Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo CERES Certification of Environmental Standards GmbH.

Al punto 3 del testo relativo alla CERES Certification of Environmental Standards GmbH è stata inserita la riga corrispondente al Paese terzo «Brasile» modificandola come segue:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Brasile	BR-BIO-140	X	X	—	X	—	—

«CONTROL UNION CERTIFICATIONS»

La Control Union Certifications è un organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati in Birmania/Myanmar ai fini dell'equivalenza. In conformità alla denominazione raccomandata per l'utilizzo negli atti dell'Unione, al punto 3 del testo relativo alla Control Union Certifications la riga corrispondente al Paese terzo «Birmania/Myanmar» è sostituita da «Myanmar/Birmania».

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Myanmar/Birmania	MM-BIO-149	X	X	X	X	X	X

L'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal Regolamento (UE) n. 829/2014, elenca la Control Union Certifications quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati in Zambia ai fini dell'equivalenza. Poiché l'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene un errore nel numero di codice dello Zambia, la Commissione UE ha ritenuto opportuno rettificare il codice errato ZN-BIO-149 con il codice ZM-BIO-149.

Al punto 3 del testo relativo al Control Union Certifications la riga corrispondente al Paese terzo «Zambia» è rettificato come segue:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Zambia	ZM-BIO-149	X	X	X	X	X	X

«ECOCERT SA»

Successivamente all'invio della domanda di modifica delle specifiche presentata dalla Ecocert SA e all'esame di tutte le informazioni ricevute, la Commissione UE ha ritenuto opportuno modificare le specifiche relative alla "Categoria di

prodotti” della Ecocert SA, quale organismo di controllo incaricato dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati ai fini dell’equivalenza ed incluso nell’allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, per i seguenti paesi terzi:

- ✚ ANDORRA: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell’equivalenza alla categoria di prodotti D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti biologici, controllati e certificati dall’organismo di controllo Ecocert SA.

- ✚ BRASILE: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell’equivalenza alla categoria di prodotti B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Animali vivi o prodotti animali non trasformati, controllati e certificati dall’organismo di controllo Ecocert SA.

- ✚ CINA: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell’equivalenza alla categoria di prodotti B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Animali vivi o prodotti animali non trasformati, controllati e certificati dall’organismo di controllo Ecocert SA.

- ✚ MADAGASCAR: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell’equivalenza alla categoria di prodotti B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Animali vivi o prodotti animali non trasformati, controllati e certificati dall’organismo di controllo Ecocert SA.

- ✚ MALESIA: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell’equivalenza alla categoria di prodotti B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Animali vivi o prodotti animali non trasformati, controllati e certificati dall’organismo di controllo Ecocert SA.

- ✚ MONACO: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell’equivalenza alla categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) e alla categoria di prodotti E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti vegetali non trasformati e Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi, controllati e certificati dall’organismo di controllo Ecocert SA.

- ✚ MAROCCO: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell’equivalenza alla categoria di prodotti B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Animali vivi o prodotti animali non trasformati, controllati e certificati dall’organismo di controllo Ecocert SA.



- ✚ FILIPPINE: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza alla categoria di prodotti E (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi) e alla categoria di prodotti F (Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi e Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecocert SA.

- ✚ SUD AFRICA: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza alla categoria di prodotti B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Animali vivi o prodotti animali non trasformati, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecocert SA.

- ✚ THAILANDIA: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza alla categoria di prodotti B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati) e alla categoria di prodotti F (Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Animali vivi o prodotti animali non trasformati e Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecocert SA.

- ✚ TURCHIA: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza alla categoria di prodotti B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Animali vivi o prodotti animali non trasformati, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecocert SA.

- ✚ ZIMBABWE: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza alla categoria di prodotti F (Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecocert SA.

Successivamente all'invio della domanda di modifica delle specifiche presentata dalla Ecocert SA e all'esame di tutte le informazioni ricevute, la Commissione UE ha ritenuto opportuno modificare l'elenco dei Paesi terzi, numeri di codice e le specifiche relative alla categoria di prodotti della Ecocert SA, quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza ed incluso nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, per i seguenti paesi terzi:

- ✚ BAHREIN: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza al «Bahrein», con codice BH-BIO-154, per la categoria di prodotti D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecocert SA.



- ✚ BRUNEI: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza al «Brunei», con codice BN-BIO-154, per la categoria di prodotti C (Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecocert SA.

- ✚ NIGER: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza al «Niger», con codice NE-BIO-154, per la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti vegetali non trasformati, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecocert SA.

- ✚ STATI UNITI: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza agli «Stati Uniti», con codice US-BIO-154, per la categoria di prodotti C (Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecocert SA.

- ✚ URUGUAY: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza all'«Uruguay», con codice UA-BIO-154, per la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati), B (Animali vivi o prodotti animali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti vegetali non trasformati, Animali vivi o prodotti animali non trasformati e Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecocert SA.

Al punto 3 del testo relativo a Ecocert SA la riga corrispondente ai suddetti Paesi terzi è modificata come segue:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Andorra	AD-BIO-154	X	—	—	X	—	—
Bahrein	BH-BIO-154	—	—	—	X	—	—
Brasile	BR-BIO-154	X	X	—	X	X	X
Brunei	BN-BIO-154	—	—	X	—	—	—
Cina	CN-BIO-154	X	X	X	X	X	X
Madagascar	MG-BIO-154	X	X	X	X	—	—
Malaysia	MY-BIO-154	X	X	—	X	—	—
Monaco	MC-BIO-154	X	—	—	X	X	—
Marocco	MA-BIO-154	X	X	X	X	—	X
Niger	NE-BIO-154	X	—	—	—	—	—



Filippine	PH-BIO-154	X	—	—	X	X	X
Sud Africa	ZA-BIO-154	X	X	—	X	X	X
Thailandia	TH-BIO-154	X	X	X	X	—	X
Turchia	TR-BIO-154	X	X	X	X	X	X
Stati Uniti	US-BIO-154	—	—	X	—	—	—
Uruguay	UY-BIO-154	X	X	—	X	—	—
Zimbabwe	ZW-BIO-154	X	—	—	X	—	X

«ECOGLOBE»

Successivamente all'invio della domanda di modifica delle specifiche presentata dalla Ecoglobe e all'esame di tutte le informazioni ricevute, la Commissione UE ha ritenuto opportuno modificare l'elenco dei Paesi terzi, numeri di codice e le specifiche relative alla categoria di prodotti della Ecoglobe, quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza ed incluso nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, per i seguenti paesi terzi:

- ✚ AFGHANISTAN: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza all'«Afghanistan», con codice AF-BIO-112, per la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti vegetali non trasformati e Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecoglobe.

- ✚ KAZAKHSTAN: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza al «Kazakhstan», con codice KZ-BIO-112, per la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti vegetali non trasformati e Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecoglobe.

- ✚ KIRGHIZISTAN: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza al «Kirghizistan», con codice KG-BIO-112, per la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti vegetali non trasformati e Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecoglobe.



- ✚ TAGIKISTAN: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza al «Tagikistan», con codice TJ-BIO-112, per la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti vegetali non trasformati e Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecoglobe.

- ✚ TURKMENISTAN: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza al «Turkmenistan», con codice TM-BIO-112, per la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti vegetali non trasformati e Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecoglobe.

- ✚ UZBEKISTAN: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza al «Uzbekistan», con codice UZ-BIO-112, per la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti vegetali non trasformati e Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo Ecoglobe.

Al punto 3 del testo relativo a Ecoglobe la riga corrispondente ai suddetti Paesi terzi è modificata come segue:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Afghanistan	AF-BIO-112	X	—	—	X	—	—
Kazakhstan	KZ-BIO-112	X	—	—	X	—	—
Kirghizistan	KG-BIO-112	X	—	—	X	—	—
Tagikistan	TJ-BIO-112	X	—	—	X	—	—
Turkmenistan	TM-BIO-112	X	—	—	X	—	—
Uzbekistan	UZ-BIO-112	X	—	—	X	—	—

Al punto 4 del testo relativo a Ecoglobe la riga corrispondente alle "Eccezioni" è stata modificata eliminando la voce «vino». Pertanto, a decorrere dal **24 dicembre 2014**, è possibile importare **Vino biologico**, controllato e certificato dall'organismo di controllo Ecoglobe.

«IBD CERTIFICATIONS LTD»

La IBD Certifications Ltd, quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza ed incluso nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, ha comunicato alla Commissione europea il cambio del proprio indirizzo. Pertanto il punto 1 del testo relativo alla IBD Certifications Ltd è modificato con il nuovo indirizzo: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brazil.

« IMOswiss AG »

La IMOswiss AG, quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza ed incluso nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008:

- ✚ ha comunicato alla Commissione europea di avere cessato la propria attività in «Cina».
- ✚ non ha risposto alla Commissione europea entro i termini fissati, ne dopo un sollecito, all'invito a fornire un'altra relazione annuale contenente la valutazione della Swiss Accreditation sul Brasile e Suriname. Pertanto sono stati ritirati dal campo di applicazione del suo riconoscimento i suddetti Paesi terzi.

Al punto 3 del testo relativo alla IMOswiss AG la riga corrispondente al Paese terzo «Brasile», «Cina» e «Suriname» è soppressa.

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Brasile	BR-BIO-143	X	X	X	X	—	X
Cina	CN-BIO-143	X	X	—	X	—	X
Suriname	SR-BIO-143	X	—	—	X	—	—

A decorrere dal **24 dicembre 2014** non è più possibile importare Prodotti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo IMOswiss AG, dal «Brasile», «Cina» e «Suriname».

«IMO CONTROL PRIVATE LIMITE»

La IMO Control Private Limite, quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza ed incluso nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, ha comunicato alla Commissione europea il cambio del proprio indirizzo Internet. Pertanto il punto 2 del testo relativo alla IMO Control Private Limite è modificato con il nuovo indirizzo Internet: www.imocontrol.in.

«ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L.»

L'Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l., quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza ed incluso nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, ha comunicato alla Commissione europea la fusione con il CCPB S.r.l. delle proprie attività e la relativa cessazione dell'attività.

L'Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l. è stato soppresso dall'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008. Pertanto, a decorrere dal **24 dicembre 2014**, non è più possibile importare Prodotti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.

«LETIS S.A.»

Successivamente all'invio della domanda di modifica delle specifiche presentata dalla Letis S.A. e all'esame di tutte le informazioni ricevute, la Commissione UE ha ritenuto opportuno modificare l'elenco dei Paesi terzi, numeri di codice e le specifiche relative alla categoria di prodotti della Letis S.A., quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza ed incluso nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, per i seguenti paesi terzi:

- ✚ BOLIVIA: è stato esteso il controllo ed il rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza alla «Bolivia», con codice BO-BIO-135, per la categoria di prodotti A (Prodotti vegetali non trasformati) e D (Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti).

A decorrere dal **24 dicembre 2014** è possibile importare Prodotti vegetali non trasformati e Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo Letis S.A.

Al punto 3 del testo relativo a Letis S.A. è stata inserita la riga corrispondente al Paese terzo «Bolivia» modificandola come segue:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Bolivia	BO-BIO-135	X	—	—	X	—	—

Al punto 4 del testo relativo a Letis S.A. la riga corrispondente alle "Eccezioni" è stata modificata eliminando la voce «vino». Pertanto, a decorrere dal **24 dicembre 2014**, è possibile importare **Vino biologico**, controllato e certificato dall'organismo di controllo Letis S.A.

«ORGANIC AGRICULTURE CERTIFICATION THAILAND»

La Organic Agriculture Certification Thailand è un organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati in Birmania/Myanmar ai fini dell'equivalenza. In conformità alla denominazione raccomandata per



l'utilizzo negli atti dell'Unione, al punto 3 del testo relativo alla Organic Agriculture Certification Thailand la riga corrispondente al Paese terzo «Birmania/Myanmar» è sostituita da «Myanmar/Birmania».

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Myanmar/Birmania	MM-BIO-121	—	—	—	X	—	—

«ORGANIC FOOD DEVELOPMENT CENTER»

L'Organic Food Development Center, quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza ed incluso nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 per la Cina:

- ✚ non ha risposto alla Commissione europea entro i termini fissati, ne dopo un sollecito, all'invito a presentare ulteriori informazioni sulla relazione annuale per quanto riguarda le attività di controllo svolte nel 2012;
- ✚ non ha risposto alla Commissione europea entro i termini fissati, ne dopo un sollecito, all'invito a intervenire ed applicare misure di controllo rafforzate nei confronti della Cina, a seguito di residui multipli di pesticidi rilevati in campioni di prodotti biologici importati nell'Unione dalla Cina.

La Commissione, non avendo ricevuto alcuna risposta alle suddette richieste, ha ritirato il riconoscimento all'Organic Food Development Center.

Al punto 3 del testo relativo all'Organic Food Development Center la riga corrispondente al Paese terzo «Cina» è soppressa.

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Cina	CN-BIO-103	X	—	—	X	—	—

A decorrere dal **24 dicembre 2014** non è più possibile importare Prodotti biologici, controllati e certificati dall'organismo di controllo Organic Food Development Center, dalla «Cina».

«ORGANSKA KONTROLA»

La Organska Kontrola, quale organismo di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati ai fini dell'equivalenza ed incluso nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008, ha comunicato alla Commissione europea il cambio del proprio indirizzo. Pertanto il punto 1 del testo relativo alla Organska Kontrola è modificato con il nuovo indirizzo: Dzemala Bijedića br.2, 71000 Sarajevo, Bosnia and Erzegovina.

Il Regolamento (UE) n. 1287/2014 è entrato in vigore a partire dal 5 dicembre 2014 (il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 04/12/2014*). Le modifiche apportate all'allegato III e IV del Regolamento (CE) n. 1235/2008 si applicano a decorrere dal 24 dicembre 2014.

